

Decreto 231, sequestro con garanzie rafforzate

Penale

Per la Cassazione va motivato il rischio di dispersione dei beni

Garanzie rafforzate per il sequestro a carico della società indagata per truffa ai danni dello Stato. Anche quando il patrimonio è incapiente. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 14047 della Sesta sezione penale depositata ieri, interpretando il quadro normativo in materia di misure cautelari introdotto con il decreto 231 del 2001. La Corte ha così annullato l'ordinanza del tribunale che confermava il provvedimento di sequestro preventivo a carico di una srl accusata dei reati di truffa, indebita percezione di erogazioni e frode nelle pubbliche forniture.

La Cassazione prende le mosse da quanto affermato nel 2021 con la sentenza delle Sezioni unite n. 36959, che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria aveva concluso per la necessità di motivare anche sul *periculum in mora*. Conclusione raggiunta in un procedimento a carico di una persona fisica, ma che ora la Cassazione sostiene essere tanto più necessaria nei giudizi a carico di una società per responsabilità amministrativa.

Le esigenze cautelari non possono essere fondate solo sull'incapienza del patrimonio

Il sequestro preventivo, infatti, nel sistema punitivo delineato dal decreto 231 è da considerare vera e propria anticipazione del trattamento sanzionatorio, prima ancora che si arrivi all'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente. Insufficiente la motivazione data dal tribunale che si era limitato a scrivere che la capienza attuale del patrimonio era priva di particolare significato visto, che nel corso del giudizio, il patrimonio stesso si sarebbe potuto dissolvere.

Troppo poco, avverte la Cassazione, tenuto conto anche delle conseguenze pratiche del sequestro preventivo, potenzialmente in grado di provocare effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza stessa dell'ente, come accade quando il vincolo è posto su risorse tanto considerevoli da produrre la sostanziale impossibilità della prosecuzione dell'attività aziendale. La ricaduta potrebbe cioè essere analoga alle più gravi delle sanzioni interdittive come nei casi in cui il sequestro colpisce il «compendio aziendale, posto che in tali ipotesi si può pervenire alla anticipata sottrazione dei beni strumentali per la prosecuzione dell'impresa, con il rischio di pregiudicare definitivamente la continuità della stessa».

In ogni caso, prosegue la Corte, l'esigenza di adeguata motivazione non viene meno neppure se il patrimonio cui fare riferimento si rivela incapiente. Tanto che il principio di diritto conclusivo afferma che «il decreto di sequestro preventivo finalizzato richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza che, tuttavia, le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall'incapienza del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca».